

RIVISTA DI  
**DIRITTO PROCESSUALE**

FONDATA NEL 1924 DA  
**G. CHIOVENDA, F. CARNELUTTI e P. CALAMANDREI**

GIÀ DIRETTA DA  
**E.T. LIEBMAN, G. TARZIA e E.F. RICCI**

DIRETTORI

**C. PUNZI e B. CAVALLONE**

COMITATO DI DIREZIONE

**M. ACONE - G. BONGIORNO**

**V. COLESANTI - L.P. COMOGLIO**

**C. CONSOLO - G. COSTANTINO**

**C. FERRI - R.E. KOSTORIS**

**S. LA CHINA - S. MENCHINI**

**E. MERLIN - G. MONTELEONE**

**R. ORIANI - G. RUFFINI**

**A. SALETTI - B. SASSANI**

**F. TOMMASEO - N. TROCKER**

**R. VACCARELLA**

**Luglio-Ottobre**  
**2018**

[edicolaprofessionale.com/RDP](http://edicolaprofessionale.com/RDP)



Wolters Kluwer

## RIFLESSIONI SUL GIUDIZIO DI RINVIO AI SOLI EFFETTI CIVILI *EX ART. 622 C.P.P.* (1)

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La competenza. – 3. Il divieto di domande nuove: limiti. – 4. I profili istruttori e il divieto di nuove prove.

1. Il (preteso) danneggiato da un fatto o da una condotta, penalmente rilevante e oggetto di un processo penale, può fare valere la propria pretesa risarcitoria e/o restitutoria non solo innanzi al giudice civile, ma anche nell'ambito del processo penale, costituendosi parte civile<sup>(2)</sup>; l'art. 75 c.p.p., inoltre, consente che l'azione già promossa innanzi al giudice civile sia trasferita nel processo penale, con conseguente rinuncia agli atti del giudizio civile, fino a quando, in sede civile, non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato<sup>(3)</sup>.

Quando l'azione civile è esercitata nel processo penale, regola generale vuole che essa sia decisa dal giudice penale, all'esito del giudizio condotto e deciso secondo le regole del processo penale<sup>(4)</sup>. Tuttavia, non sempre così vanno le cose, poiché può avvenire che il giudizio penale si concluda

---

(1) Il presente lavoro è destinato agli Scritti in onore di Ada Pellegrini Grinover e José Carlos Barbosa Moreira.

L'idea di dedicare qualche riflessione al tema in oggetto è sorta da alcune esperienze professionali nonché dalla lettura, quale *referee*, di una pregevole tesi di dottorato di una giovane studiosa milanese, Fanny Dubini.

(2) Sul tema A. Chiliberti, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano 2006, 918; A. Chiliberti – C. Brusco, *L'azione civile nel processo penale*, Milano 2017, *passim*; A. Anceschi, *L'azione civile nel processo penale*, Milano 2012, *passim*; M. Maniscalco, *L'azione civile nel processo penale*, Padova 2006, *passim*; B. Lavarini, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino 2009, *passim*; T. Cavallaro, *L'accertamento dei fatti inerenti la responsabilità civile da reato*, in A. Gaito, *La prova penale*, Torino 2008, 516; nonché L.P. Comoglio, *L'azione civile nel processo penale e le strategie di tutela del diritto al risarcimento*, in *Nuova giur. civ. comm.* 2001, II, 161 e ss.

(3) Giova anche ricordare che il danneggiato, che abbia scelto di esercitare l'azione civile nel processo penale, ha uno *jus poenitendi*, poiché l'art. 82 c.p.p. consente la revoca, in ogni stato e grado, della costituzione di parte civile e il suo trasferimento innanzi al giudice civile.

(4) Sebbene un tempo vi sia stato chi riteneva che il giudice penale dovesse applicare le regole proprie del processo civile per decidere sulla domanda della parte civile (così C. Cost., 27 febbraio 1974, n. 40 in *www.consultaonline.it*), ormai da tempo prevale l'opinione contraria; cfr. C. Cost. 29 gennaio 2016, n. 12, in *Giur. cost.* 2016, 1, 77, con nota di Daniele; C. Cost., 27 luglio 1994, n. 353, in *Giur. it.* 1995, I, 65; C. Cost., 28 febbraio 1996, n. 60, in *Foro it.* 1997, I, 68. Sul tema, con specifico riferimento ai profili probatori inerenti la prova eventualmente già raccolta nel processo civile prima della costituzione di parte civile e del conseguente trasferimento dell'azione nel processo penale, cfr. Comoglio, *L'azione civile nel processo penale*, cit., 161 e ss.

senza una pronuncia sul merito<sup>(5)</sup>; e se la sentenza, che chiude il processo penale senza pronunciare sulla responsabilità dell'imputato (e, di conseguenza, sulla domanda risarcitoria e/o restitutoria della parte civile), è resa dalla Corte di cassazione, si pone il problema della sorte dell'azione civile. L'art. 622 c.p.p. dispone che la Corte suprema, qualora annulli la sentenza impugnata, debba, ai soli effetti civili e quando occorre<sup>(6)</sup>, rinviare la causa al giudice civile competente per valore in grado di appello.

L'art. 622 c.p.p. prevede, dunque, un fenomeno inverso a quello disciplinato dall'art. 75 c.p.p.; quest'ultimo disciplina la trasmigrazione dell'azione civile, già esercitata innanzi al giudice civile, innanzi a quello penale, mentre l'art. 622 c.p.p. prevede che l'azione civile esercitata nel processo penale trasmigri davanti al giudice civile quando il processo penale si concluda senza una pronuncia sulla responsabilità penale dell'imputato e/o del responsabile civile, poiché, in questo caso, la decisione sulla sola domanda risarcitoria e/o restitutoria deve essere pronunciata dal giudice civile<sup>(7)</sup>.

Se questa è la *ratio* e il fondamento dell'art. 622 c.p.p., si deve immediatamente rilevare che null'altro il legislatore ha disciplinato sul punto, sicché le norme processuali destinate a regolare la prosecuzione del giudizio innanzi al giudice civile devono essere ricavate in via interpretativa.

Il giudizio che si svolge a seguito della sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di cassazione penale ai sensi dell'art. 622 c.p.p. è, a mio avviso, un giudizio civile di rinvio riconducibile alla fattispecie

---

(5) Come accade, ad esempio, e forse è il caso più frequente, in caso di prescrizione del reato.

(6) Il rinvio, dunque, può non avvenire, ogniqualvolta la Corte di cassazione ritenga superflua la prosecuzione del giudizio in sede di rinvio; sul significato dell'inciso «quando occorre» cfr., per tutti, R. Bertoni, *Art. 622*, in M. Chiavario, *Commento al nuovo codice di procedura penale*, Torino 1991, VI, 293, che sottolinea che ciò può avvenire in tutti i casi nei quali la Corte ritenga sussistano elementi chiari per escludere ogni obbligo risarcitorio in capo all'imputato o al responsabile civile.

(7) La *ratio* di tale norma viene oggi per lo più ricondotta all'esigenza di evitare che il giudice penale debba decidere una lite che non ha più ad oggetto alcunché di rilevante sotto il profilo penale; cfr. C. Cost. 12 gennaio 2016 n. 12, cit.; Cass. pen., 17 novembre 2016, n. 48781, in *CED Cass. pen.* 2017, rv 268344. Tale norma realizza una *traslatio* (i.e. prosecuzione) del giudizio sulla sola domanda civile innanzi alla giurisdizione civile in luogo di quella penale; la *traslatio* tra giurisdizioni è oggi divenuta, come noto, un fenomeno più esteso a seguito degli interventi della Corte suprema e della Corte Costituzionale (Cass., 22 febbraio 2007 n. 410 e C. Cost., 7 marzo 2007, n. 77, entrambe in *Foro it.* 2007, I, 2009, con nota di R. Oriani, *È possibile la traslatio iudicii nei rapporti tra giudice ordinario e giudice speciale: divergenze e consonanze tra Corte di cassazione e Corte Costituzionale*) e, infine, del legislatore; da ultimo sul tema, all'interno di numerosi contributi della dottrina, cfr. M. Palma, *Processo amministrativo e traslatio iudicii*, Giappichelli 2017, *passim*.

disciplinata dagli artt. 392 e ss. c.p.c.<sup>(8)</sup>; esso rappresenta la prosecuzione del giudizio innanzi al giudice civile<sup>(9)</sup>, a seguito della decisione ablatoria della suprema Corte. Questo rilievo è autoesplicativo della complessità del problema, poiché le norme che vengono in rilievo sono quelle proprie del giudizio civile di appello<sup>(10)</sup> e non più le norme applicate dal giudice che ha pronunciato la sentenza annullata. Si tratta di norme del tutto nuove per l'azione civile che, quando è esercitata nel processo penale, subisce, per il proprio carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura del processo penale<sup>(11)</sup>.

Il tema non è stato adeguatamente approfondito dalla dottrina processualcivile; anche gli studi dedicati al giudizio civile di rinvio non prendono compiutamente in esame la fattispecie<sup>(12)</sup>, che risulta così studiata soltanto dai processualpenalisti, nell'ambito degli studi sui rapporti tra azione civile e azione penale<sup>(13)</sup>.

---

<sup>(8)</sup> In senso conforme è la giurisprudenza di legittimità; *ex multis* cfr. Cass., 9 maggio 2017, n. 11211, in *Diritto & Giustizia* 2017; Cass., 8 aprile 2015, n. 7004, in *Diritto & Giustizia* 2015 con nota di Tarantino; Cass., 9 agosto 2007, n. 17457, in *Giust. civ. Mass.* 2007, 9.

<sup>(9)</sup> Cass., S.U., 9 giugno 2016, n. 11844, in *Foro it.* 2017, 3, 1019, con nota di Di Virgilio, sottolinea che: «il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, dunque, pur dotato di autonomia, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario».

<sup>(10)</sup> Conforme è la giurisprudenza di legittimità; per tutte cfr. Cass., 20 giugno 2017, n. 15182, in *Giust. civ. Mass.* 2017, rv. 644747-01; in dottrina, per tutti, cfr. B. Lavarini, *Il giudizio di rinvio dopo l'annullamento in cassazione*, Padova 2014, 70 e ss.

<sup>(11)</sup> Così, testualmente, C. Cost., 29 gennaio 2016, n. 12, *cit.*, e, sul tema, cfr. anche le altre decisioni ricordate alla nota 4.

<sup>(12)</sup> Sul giudizio civile di rinvio cfr. G. Pavanini, *Contributo allo studio del giudizio civile di rinvio*, Padova 1937; P. Calamandrei – C. Furno, voce *Cassazione civile*, in *Nov. dig. it.*, II, Torino 1957, 1102; E.F. Ricci, *Il giudizio civile di rinvio*, Milano 1967; E. Fazzalari, *Rinvio (giudizio di) nel diritto processuale civile*, in *Dig. it.*, XVII, Torino 1998, 669; C. Consolo, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, Padova 2006, 285 e ss; B. Gambineri, *Giudizio di rinvio e preclusione di questioni*, Milano 2008; E. D'Alessandro, *Del giudizio di rinvio*, in P. Comoglio – C. Consolo – B. Sassani – R. Vaccarella, *Commentario del codice di procedura civile*, Torino 2013, IV, 1322 e ss.; G.F. Ricci, *Il giudizio civile di rinvio*, Torino 2016; R. Gambioli, *Il giudizio di rinvio nella giurisprudenza della cassazione*, in *Giur. it.* 2017, 1706.

<sup>(13)</sup> In dottrina, per tutti, M. Bargi, *Il ricorso per Cassazione*, in Aa. Vv., *Le impugnazioni penali*, a cura di A. Gaito, vol. II, Torino 1998, 654; G. Molfese, *Ricorso e controricorso per cassazione in materia civile*, Padova 2006, 742; A. Giarda, *Ricorso per cassazione della parte civile, annullamento del capo penale e competenza del giudice di rinvio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 1975, 627 e nota 24; in giurisprudenza, *ex multis*, Cass., 20 giugno 2017, n. 15182, in *Giust. civ. Mass.* 2017; Cass., 8 settembre 2015, n. 17794, in *pluris-cedam-utet giuridica.it*; Cass., 8 aprile 2015, n. 7004, in *Giust. civ. Mass.* 2015, rv 634918.

Si tratta di un argomento che meriterebbe una adeguata trattazione, non consentita in questa sede; le osservazioni che seguono sono così volte a prendere in esame alcuni dei principali profili problematici e a proporre soluzioni, da approfondire, sperando in tal modo di stimolarne lo studio. In particolare, si affronterà il tema della competenza del giudice civile del rinvio e quello della piena applicabilità delle regole preclusive, anche probatorie, che normalmente governano il giudizio di rinvio disciplinato dagli artt. 392 e ss. c.p.c.

Un'ultima annotazione preliminare: i rilievi che verranno svolti non terranno conto della ancor'oggi controversa natura del giudizio di rinvio, da distinguersi, secondo alcuni, in prosecutorio o restitutorio o, secondo altri, da considerarsi unitario<sup>(14)</sup>; la scelta tra le due tesi arricchirebbe, oltre la misura qui consentita, l'esame dei problemi e delle soluzioni proposte.

2. – Il primo tema, al quale dedicare attenzione, è quello costituito dalla individuazione del giudice (civile) competente per il rinvio, ricordando che in sede di rinvio la competenza è pacificamente ritenuta funzionale (e perciò inderogabile)<sup>(15)</sup>. Diversamente da quanto accade in caso di annullamento della sentenza da parte della Corte di cassazione civile (che, ai sensi dell'art. 383 c.p.c., deve individuare il giudice del rinvio<sup>(16)</sup>), l'art. 622 c.p.p. prevede soltanto che la Corte rinvii al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento abbia ad oggetto una sentenza inappellabile, senza stabilire il principio che sia la

---

<sup>(14)</sup> Come noto, ancor'oggi si discute se vi sia un solo tipo di rinvio, a prescindere dal motivo della cassazione (E. Fazzalari, *op. cit.*, 184) ovvero si debba distinguere, come a me pare preferibile, tra un rinvio restitutorio, da disporre in caso di *errores in procedendo*, e un rinvio prosecutorio, collegato alla cassazione per *errores in iudicando* (E.F. Ricci, *op. cit.*, 59; C. Console, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, Padova 2012, 541).

<sup>(15)</sup> Per tutti G.F. Ricci, *Il giudizio civile di rinvio*, cit., 573 e ivi ulteriori riferimenti bibliografici; Cass., 8 ottobre 1987, n. 7505, in *Giust. civ. Mass.* 1987; Cass., 9 febbraio 2000, n. 1437, in *Giust. civ. Mass.* 2000, 280; Cass., 23 settembre 1996, n. 8404, in questa *Rivista* 1997, 928 con nota di Finocchiaro. Alla Corte di cassazione residua unicamente il potere di intervenire sulla propria decisione in forma di ordinanza per la correzione di errori materiali; così Cass., 23 gennaio 1998, n. 628, in *Giust. civ. Mass.* 1998, 138.

<sup>(16)</sup> Come noto, in sede di cassazione della sentenza civile, la suprema Corte deve indicare il giudice competente per il rinvio, sia pur con la discrezionalità nella sua individuazione, ferma soltanto l'esigenza di diversità del collegio giudicante (sul punto per un approfondimento, oltre agli autori indicati alla nota 12, cfr. Cass., 5 maggio 2017, n. 11120, in *Giust. Civ. Mass.* 2017, rv 643965-01; Cass., 13 gennaio 2016, n. 340, in *Giust. Civ. Mass.* 2016, rv 638610; Cass., S.U., 27 febbraio 2008, n. 5087 in *Giur. it.* 2008, 2524 con nota di M. Russo.

Corte stessa ad individuare il giudice competente per la prosecuzione del giudizio.

Per individuare quale sia il giudice competente, secondo le regole del processo civile<sup>(17)</sup> occorre rispettare i tre criteri di competenza: grado, valore e territorio. Se sui primi due la risposta è agevole, sull'ultimo, quello della competenza per territorio, il dibattito è acceso.

Procediamo con ordine.

Per quanto concerne la competenza per grado è sempre competente il giudice civile in grado di appello, anche se la sentenza annullata è una sentenza inappellabile, poiché così espressamente dispone l'art. 622 c.p.p. in deroga alle regole desumibili dal codice di procedura civile.

Anche in merito alla competenza per valore non vi sono dubbi; sebbene l'art. 622 c.p.p. taccia sul punto, occorre considerare che il processo penale non conosce questo criterio di competenza, sicché si deve fare riferimento ai criteri di competenza per valore previsti dal codice di procedura civile. Si dovrà dunque fare riferimento al *quantum* richiesto dalla parte civile nel processo penale, con l'avvertenza che nel processo penale la parte civile può anche omettere di quantificare il danno<sup>(18)</sup>; qualora ciò accada, la domanda sarà di valore indeterminabile ai sensi dell'art. 14 c.p.c.

In conclusione, in virtù di questi due principi, il rinvio in sede civile deve essere effettuato – in linea generale – alla corte d'appello, salvo per quei casi, nei quali il *quantum* della domanda non superi la competenza per valore del giudice di pace, nei quali il rinvio dovrà essere effettuato al tribunale.

Assai più discussa è l'individuazione del giudice competente per territorio; l'art. 622 c.p.p., infatti, nulla dice sul punto né, come già ricordato, prevede che sia la Corte suprema a indicare quale sia il giudice competente

---

<sup>(17)</sup> In senso contrario F. Dinacci, *Il giudizio di rinvio nel processo penale*, Padova 2002, 238, secondo il quale il silenzio del legislatore sul punto avrebbe il significato di richiedere l'applicazione dei principi propri del processo penale in caso di rinvio sui capi penali della sentenza.

<sup>(18)</sup> Cass. pen., 14 febbraio 2002, n. 20475, in *Dir. e giust.* 2002, 28, secondo la quale «l'omessa determinazione nelle conclusioni scritte della parte civile del *quantum* risarcitorio non determina alcuna nullità»; e, più di recente, Cass., 22 dicembre 2015, n. 7128, in *Dir. e giust.* 2016, secondo la quale «l'inosservanza della norma di cui all'art. 523, comma 2, c.p.p. per omessa determinazione nelle conclusioni scritte delle parti civili dell'ammontare dei danni dei quali si chiede il risarcimento non produce alcuna nullità, né impedisce al giudice di pronunciare condanna generica al risarcimento, in quanto l'esercizio dell'azione civile ha come unica condizione essenziale la richiesta di risarcimento, la cui entità può essere precisata in altra sede dalla stessa parte o rimessa alla prudente valutazione del giudice.».

per la prosecuzione del giudizio, come invece dispone l'art. 383 c.p.c. (19). Talvolta, la suprema Corte vi provvede e per lo più, quando ciò accade, rinvia la causa alla medesima autorità giudiziaria che aveva pronunciato la sentenza annullata, ma in sede civile (20).

Il criterio previsto dall'art. 383 c.p.c., è dunque di applicazione eventuale, per i soli casi in cui la sentenza della Corte suprema a ciò provveda. Quando ciò non avviene vi è un vuoto normativo e il problema è particolarmente delicato, essendo agevole ipotizzare situazioni processuali, nelle quali vi possa essere una pluralità di fori concorrenti; pluralità di imputati e/o responsabili civili nel processo penale e pluralità di parti civili potrebbe dare luogo a prosecuzioni del processo innanzi a diversi giudici d'appello, dei quali sarebbe preclusa la riunione *ex art. 335 c.p.c.* per la diversità degli uffici giudiziari innanzi ai quali essi pendono (21). Non vi è dunque dubbio che una regola vada individuata, sia per l'insopprimibile esigenza di una individuazione *ex ante*, nel rispetto dei principi costituzionali, del giudice competente sia per evitare fenomeni di *forum shopping*, sia, infine, per prevenire gli eventuali conflitti appena evidenziati e altrimenti difficilmente risolvibili.

A me pare che, nel silenzio della Suprema Corte, sia competente per il rinvio il medesimo giudice, in sede civile, che ha pronunciato la sentenza annullata (22) e ciò non in applicazione, come da taluni sostenuto (23), dell'art. 623 c.p.p., ma in applicazione dei principi propri del processo

---

(19) A integrazione di quanto osservato alla nota 16, giova ricordare che anche in caso di *translatio iudicii* tra giurisdizioni diverse è previsto che il giudice, nel declinare la propria giurisdizione, indichi il giudice ritenuto munito di giurisdizione; in tal senso dispone sia l'art. 59 della l. 69/2009 (per il difetto di giurisdizione del giudice civile, amministrativo, contabile tributario e speciale) sia l'art. 11 d.lgs.104/2010 (per il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo). Assai vasta è la bibliografia sul tema; per tutti sia consentito rinviare a Mandrioli – Carratta, *Diritto processuale civile*, Torino 2017, I, 255 – 261 e note relative.

(20) La tesi di dottorato, cui ho fatto riferimento in apertura, ha evidenziato che da un'analisi della casistica risulta che in tutti i casi in cui la Corte di cassazione penale, annullando la sentenza ai sensi dell'art. 622 c.p.p., ha indicato il giudice civile territorialmente competente, ha sempre rinviato la causa alla medesima autorità giudiziaria che aveva pronunciato la sentenza annullata, ma in sede civile.

(21) Trattandosi, poi, come noto, di un caso di inscindibilità della lite per litisconsorzio necessario processuale, ai sensi dell'art. 331 c.p.c. ciascun giudice dovrebbe disporre l'integrazione del contraddittorio qualora non tutte le parti fossero state evocate in giudizio; sul tema cfr., *ex multis*, Cass., 8 settembre 2014, n. 18853, in *Giust. civ. Mass.* 2014; Cass., 19 marzo 2012, n. 4370, in *Giust. civ. Mass.* 2012; Cass., 6 febbraio 2004, n. 2292, in *Foro it.* 2004, I, 1769.

(22) U. Aloisi – N. Fini, voce *Cassazione penale*, cit., 1138; M. Bargi, *Il ricorso per Cassazione*, cit., 654.

(23) F. Dinacci, *Il giudizio*, cit., 238; A. Giarda, *Ricorso*, cit., 628.

civile. Se il giudizio di rinvio costituisce la prosecuzione del processo avente ad oggetto l'azione civile esercitata nel processo penale<sup>(24)</sup>, la lite, sia pur nelle diverse forme richieste per il suo esercizio nel processo penale, *pende*, sin dalla costituzione di parte civile, tra le parti innanzi ad un giudice; ed è dunque innanzi a quel medesimo giudice, sia pur in sede civile (e, dunque, garantendo l'alterità del giudice del rinvio<sup>(25)</sup>), che deve essere proseguita e conclusa. La prassi prima ricordata, secondo la quale quando la Corte suprema, pronunciando la sentenza di rinvio, individua il giudice del rinvio in sede civile in quello che ha pronunciato la sentenza penale annullata, mi pare costituisca una conferma della bontà della soluzione proposta.

3. – L'art. 392, 1 co., c.p.c. prevede che ciascuna delle parti<sup>(26)</sup> possa procedere alla riassunzione; e il successivo art. 394, 2 co., c.p.c., fissa il principio, secondo il quale le parti, a prescindere dal rilievo di quale di esse abbia provveduto all'incombente della riassunzione, mantengono, in sede di rinvio, la posizione processuale che avevano nel giudizio in cui fu pronunciata la sentenza cassata. Secondo l'opinione pressoché pacifica, ciò significa che nel giudizio di rinvio sono precluse nuove attività assertive e/o probatorie<sup>(27)</sup>; le parti, dunque, non possono assumere conclusioni diverse da quelle già formulate, con l'unica eccezione che l'esigenza sorga dalla pronuncia della Corte di cassazione o dallo *jus superveniens*<sup>(28)</sup>.

---

(24) Cass., S.U., 9 giugno 2016, n. 11844, cit., ha sottolineato che «il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà vita a un nuovo e ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario, da ritenersi unico ed unitario».

(25) Su questo principio si veda, per riferimenti bibliografici, M. De Cristofaro, sub. art. 383 c.p.c., in *Codice di procedura civile commentato* a cura di C. Consolo, II, Milano 2013, 1121; nonché Cass., S.U., 27 febbraio 2008, n. 5087, cit.

(26) Parti legittimate sono soltanto la parte civile, l'imputato e il responsabile civile, che già fossero parti del processo, nel quale la Corte di cassazione ha pronunciato la sentenza di annullamento; il giudizio civile di rinvio, infatti, ha ad oggetto il solo rapporto privatistico per il risarcimento del danno e/o le restituzioni già dedotto nel processo penale.

(27) Sul tema per tutti e per riferimenti bibliografici e giurisprudenziali ulteriori, oltre agli autori indicati alla nota 11, cfr. C. Mandrioli – A. Carratta, *Diritto processuale civile*, cit., II, 623 e nota 294.

(28) Assume qui rilievo assoluto la controversa questione, in apertura ricordata, in ordine alla sussistenza di un rinvio di duplice natura, restitutoria o prosecutoria, poiché nel primo caso è evidente che l'eventuale esistenza di preclusioni a carico delle parti consegue alla fase processuale, alla quale esse sono rimesse; ma le osservazioni che seguono prescindono, anche in questo caso, dalla distinzione, essendo, a mio avviso valide anche per il rinvio prosecutorio.

La natura civile del giudizio di rinvio *ex art.* 622 c.p.p. e la sua riconducibilità alla fattispecie disciplinata agli artt. 392 e ss. c.p.c. inducono la giurisprudenza, sia di legittimità sia di merito, e la dottrina a ritenere che anche a tale giudizio si applichi il principio preclusivo appena delineato<sup>(29)</sup>; le domande e le eccezioni nuove, la cui proposizione non consegua alla sentenza rescindente o allo *jus superveniens*<sup>(30)</sup>, dovranno essere dichiarate inammissibili.

Sebbene questo principio sia sostanzialmente condiviso da tutti (salvo, ovviamente, per il giudizio di rinvio di natura restitutoria, per tutti coloro che, come me, ne condividono l'esistenza), merita qualche riflessione con riferimento ad uno specifico profilo.

La Suprema Corte da tempo afferma che il giudice civile non potrebbe, in sede di rinvio, procedere alla quantificazione del danno laddove il giudice penale abbia pronunciato soltanto una condanna generica al risarcimento, anche con provvisoria, qualora non vi sia stata impugnazione del capo specifico<sup>(31)</sup>, pena l'ampliamento del *thema decidendum* con violazione dell'art. 394, 3 co., c.p.c. e del giudicato formatosi sul punto nel processo penale.

Non mi pare che il principio possa essere condiviso. In tema di effetti della riforma o della cassazione di una sentenza, l'art. 336 c.p.c. declina il principio dell'effetto espansivo interno della pronuncia di riforma o annullamento, a mente del quale il venir meno della sentenza travolge anche i capi dipendenti<sup>(32)</sup>, a prescindere dal loro passaggio in giudicato<sup>(33)</sup>. La

---

<sup>(29)</sup> Cass., 20 giugno 2017, n. 15182, in *Giust. civ. Mass.* 2017, rv 644747-01; Cass., 10 aprile 2015, n. 7175, in *Giust. civ. Mass.* 2015, rv 635029; Cass., 9 agosto 2007, n. 17457, in *Giust. civ. Mass.* 2007, 9; A. Chiliberti, *Azione civile*, cit., 884; M.A. Zumpano, *Sui nova nel giudizio di rinvio*, in *Giust. civ.* 1986, I, 423.

<sup>(30)</sup> Cass., 8 aprile 2015 n. 7004, in *Giust. civ. Mass.* 2015, rv 634918; Cass., 19 gennaio 1996 n. 417, in *Foro it.* 1997, I, 255. Rientrano nello *jus superveniens* anche i mutamenti prodotti dalle sentenze della Corte di Giustizia UE, che hanno efficacia immediata nel nostro ordinamento; così Cass., 12 settembre 2014, n. 19301 in *Foro it.* 2015, I 3992 con nota di O. Desiato.

<sup>(31)</sup> Cass., 19 gennaio 1996, n. 417, in *Giust. civ. Mass.* 1996, 85; Cass., 8 aprile 2015, n. 7004, in *Giust. civ. Mass.* 2015.

<sup>(32)</sup> Oltre alle opere di carattere manualistico, sul tema cfr. C. Consolo, *Le impugnazioni delle sentenze*, cit., Padova 2012, 711; A. Cerino Canova, *Le impugnazioni civili. Struttura e funzione*, Padova 1973, 452; R. Maccarone, *Profili sistematici dell'effetto espansivo esterno della sentenza di riforma*, Milano 1983, 62; R. Poli, *In tema di estensione dell'impugnazione alle parti di sentenza dipendenti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2001, 707; Id., *Limiti oggettivi delle impugnazioni ordinarie*, Padova 2002; N. Rascio, *L'oggetto dell'appello civile*, Napoli 1996, 116.

<sup>(33)</sup> Secondo un'autorevole opinione, in questi casi si dovrebbe considerare sospeso il passaggio in giudicato dei capi dipendenti, senza renderli, sia pur potenzialmente, oggetto

situazione che si verifica in caso di annullamento in sede penale della sentenza, con rimessione al giudice civile del rinvio, è sostanzialmente analoga a quella che si verifica, nel processo civile, ogniqualvolta vi sia l'impugnazione di una sentenza di condanna sull'*an debeat*, con scissione dalla pronuncia sul *quantum*. Ebbene, in questi casi nessuno dubita che la riforma o la cassazione della pronuncia relativa all'accertamento dell'*an debeat* travolga anche quella relativa al *quantum* <sup>(34)</sup>. D'altronde, la pronuncia sul *quantum* presuppone, necessariamente, la pronuncia positiva sull'*an*; e, qualora quest'ultima sia venuta meno, la seconda non potrebbe trovare luogo. L'annullamento in sede penale della sentenza travolge il «presupposto» costituito dalla responsabilità dell'imputato e/o del responsabile civile, sicché la sussistenza di questa responsabilità dovrà essere nuovamente valutata dal giudice civile in sede di rinvio; e solo laddove questa responsabilità (*i.e.*, l'*an debeat*) sia ritenuta sussistente, potrà avere luogo la pronuncia sul *quantum*.

Occorre dunque prendere atto che per effetto dell'annullamento in sede penale, a seguito dell'impugnazione dell'imputato, viene a cadere la pronuncia che accerta la responsabilità; questa pronuncia estende la sua efficacia a quella (dipendente) di condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno, senza che abbia rilievo la circostanza che tale sentenza sia stata oggetto di impugnazione, poiché il giudicato che si sia formato su di essa sarebbe solo apparente <sup>(35)</sup>. L'azione civile viene così sottoposta al giudice civile nella sua integrità, senza possibilità di scissione della decisione sull'*an* e sul *quantum*; vi è una piena *traslatio* del giudizio sulla domanda civile, sicché tutto quello che vi è ancora da decidere sull'azione civile esercitata nel processo penale costituisce l'oggetto del giudizio di rinvio <sup>(36)</sup>.

---

del processo di impugnazione, al fine di ottenerne la caducazione in via riflessa in caso di accoglimento del gravame; secondo altri l'art. 336 c.p.c. avrebbe una funzione vicaria, quale regola residuale, che comporta la mera caducazione del capo dipendente quando il giudice del gravame (quello dell'appello o di cassazione quando pronuncia nel merito o quello di rinvio) ometta di pronunciarsi sul capo o sulla causa dipendente; così C. Consolo, *Spiegazioni*, cit., 438; Id., *Le impugnazioni*, cit., 45; per ulteriori riferimenti C. Mandrioli – A. Carratta, *Diritto processuale civile*, Torino 2017, II, 471 – 472 e note 147, 148 e 149.

<sup>(34)</sup> Cass., 9 marzo 2005, n. 5162, in *Giust. civ. Mass.* 2005, 4, Cass., 29 aprile 1997, n. 3274, in *Giust. civ. Mass.* 1997, 587; Cass., S.U., 26 luglio 2004, n. 14060, in *Giust. civ.* 2005, 5, I, 1168.

<sup>(35)</sup> *Ex multis* cfr. Cass., 7 febbraio 2001, n. 1720, in *Giust. civ. Mass.* 2001, 215; Cass., 19 giugno 1998, n. 6130, in *Giust. civ. Mass.* 1998, 1358; Cass., 13 gennaio 1995, n. 363, in *Giust. civ. Mass.* 1995, 66.

<sup>(36)</sup> In questo senso cfr. la recente Cass., 20 giugno 2017, n. 15182, in *Giust. civ. Mass.* 2017, che ha statuito «Nell'ipotesi di annullamento, ai soli effetti civili, da parte della Corte

4. – La natura chiusa del giudizio di rinvio pone anche un ulteriore problema, di un certo rilievo, in ordine alla fase istruttoria; il divieto di proporre nuove conclusioni vale, infatti, anche per le richieste istruttorie, salva la possibilità, prevista espressamente dall'art. 394, comma 3, c.p.c., di deferire il giuramento decisorio<sup>(37)</sup>. Nel giudizio di rinvio non è dunque ammessa attività istruttoria, anche in questo caso con l'eccezione che la necessità di assunzione delle prove sorga quale conseguenza diretta della pronuncia di annullamento resa dalla suprema Corte o dello *jus superveniens*<sup>(38)</sup>. Tuttavia, quando il giudizio di rinvio costituisce la prosecuzione in sede civile dell'azione esercitata nel processo penale, si pongono immediatamente due problemi: il primo concerne l'ammissibilità di quei mezzi di prova che il processo civile non conosce (quali, ad esempio, le intercettazioni telefoniche<sup>(39)</sup> o la testimonianza della parte) e che invece, sovente, costituiscono una delle principali fonti di convincimento del giudice penale. Il secondo concerne l'efficacia da riconoscere alle prove raccolte nel processo penale, laddove ne sia ritenuta ammissibile l'utilizzabilità nel processo civile, anche qualora esse siano state raccolte prima del processo

---

di cassazione, della sentenza penale contenente condanna generica al risarcimento del danno, si determina una piena «translatio» del giudizio sulla domanda civile al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale può procedere alla liquidazione del danno anche nel caso di mancata impugnazione dell'omessa pronuncia sul «quantum» ad opera della parte civile, atteso che, per effetto dell'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale – la quale estende la sua efficacia a quella di condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 574, comma 4, c.p.p. – deve escludersi che si sia formato il giudicato interno sull'azione civile, sicché questa viene sottoposta alla cognizione del giudice del rinvio nella sua integrità, senza possibilità di scissione della decisione sull'«an» da quella sul «quantum».

<sup>(37)</sup> Cass., 18 novembre 1997, n. 8454, in *Giust. civ.* 1988, I, 2354; in dottrina, per tutti, cfr. C. Consolo, *Impugnazione*, cit., 287; ma, nel caso specifico, il giuramento incontra il limite fissato dall'art. 2739 c.c. che preclude l'ammissibilità del giuramento decisorio su fatto illecito (su tale divieto cfr. da ultimo Cass. 19 marzo 2014, n. 6347, in *Diritto & Giustizia* 2014; sulla nozione di fatto illecito Cass., 15 marzo 2007, n. 5994, in *Arch. giur. circol. e sinistri* 2007 1041).

<sup>(38)</sup> Sul tema per tutti, oltre agli autori indicati alla nota 12, cfr. B. Gambineri, *Giudizio di rinvio*, cit., 261.

<sup>(39)</sup> Sull'utilizzo delle intercettazioni telefoniche quale fonte di prova nel giudizio civile cfr. Cass., sez. lav., 2 marzo 2017, n. 5317, in *Giust. civ. Mass.* 2017, rv 643273-01, secondo la quale «Il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente (come nella specie), le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p., potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale».

e in assenza di qualunque contraddittorio tra le parti (come accade in caso di indagini di polizia giudiziaria).

A me pare evidente che, poi, offerta una soluzione a questi due quesiti, si debba altresì affrontare quello conseguente: se in ragione dell'eventuale ingresso di queste prove nel processo civile, sorga l'esigenza di garantire una attività istruttoria alle parti.

Il tema si presenta in tutta la sua peculiarità, che rende difficile l'applicazione dei principi noti e applicati in fattispecie analoghe. Da un lato, il caso in esame si differenzia da quello disciplinato all'art. 310 c.p.c.<sup>(40)</sup>, poiché il giudizio non è estinto per iniziare, nuovamente, in primo grado tra le stesse parti e innanzi a un altro giudice (con le stesse regole processuali), ma prosegue in grado d'appello innanzi a un diverso giudice e con diverse regole processuali; dall'altro, anche l'ipotesi che appare più finitima, quella della *traslatio* della domanda tra giurisdizioni diverse<sup>(41)</sup>, presenta una significativa differenza: in questi casi la prosecuzione del processo innanzi a un giudice appartenente a una diversa giurisdizione avviene con la introduzione<sup>(42)</sup> della domanda in primo grado e non innanzi al giudice d'appello, nell'ambito di un giudizio «chiuso» a nuove domande istruttorie.

---

<sup>(40)</sup> Sul tema, per tutti, M.C. Vanz, *La circolazione della prova nei processi civili*, Milano 2008, 111 e ss.

<sup>(41)</sup> Anche in caso di *translatio iudicii* tra giurisdizioni diverse si è posto un problema analogo; l'art. 59 della l. 69/2009, 5 co., prevede che le prove raccolte dal giudice amministrativo possano essere utilizzate dal giudice civile innanzi al quale la causa venga proseguita, ma esse siano valutabili come argomenti di prova: soluzione ritenuta da Ciprani, *La translatio tra giurisdizioni italiane*, in *Foro it.* 2009, V, 250, non propriamente apprezzabile sul piano dell'economia processuale. Nulla prevede, invece, l'art. 11 del d.lgs. 104/2010 (che disciplina il difetto di giurisdizione rilevato dal solo giudice amministrativo), sulla sorte delle prove già raccolte, anche se si ritiene che si dovrebbe applicare, per analogia, il medesimo principio. Su questi profili, per un loro approfondimento e per i riferimenti bibliografici, cfr. L. Querzola, *L'efficacia dell'attività processuale in un diverso giudizio*, Bologna 2016, 23 e ss e 150 e ss.

<sup>(42)</sup> Come noto si è assai discusso se l'ipotesi in oggetto possa costituire una vera e propria *traslatio* (e, dunque, una prosecuzione dell'originario processo e con il mantenimento delle preclusioni eventualmente già verificatesi) ovvero un'instaurazione di un diverso e nuovo processo, nel quale vi sia la retrodatazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda; *ex multis*, E.F. Ricci, *Declinatoria di giurisdizione e (così' detta) translatio iudicii*, in questa *Rivista* 2008, 693; G. Ruffini, *Difetto di giurisdizione e translatio iudicii tra confusione del legislatore ed equivoci degli interventi*, in *Giur. it.* 2013, 214; C. Consolo, *La translatio iudicii tra giurisdizioni nel nuovo art. 59 della legge di riforma del processo civile*, in questa *Rivista* 2009, 1267.

La questione dell'utilizzabilità delle prove raccolte nello stesso processo, in una diversa fase e secondo regole processuali differenti, si impone così in tutta la sua evidenza.

Secondo l'opinione della giurisprudenza e della dottrina del tutto prevalenti, il giudice penale decide l'azione civile in base alle regole processuali e probatorie del processo penale<sup>(43)</sup>, sicché potrà utilizzare, al fine del proprio convincimento, anche prove che non sarebbero ammissibili nel processo civile; e l'esempio più immediato è costituito, come poc'anzi ricordato, dalle intercettazioni telefoniche e dalla testimonianza della parte civile, espressamente ammesse nel giudizio penale e, invece, ignote e/o non ammesse nel giudizio civile. Su uno dei punti più delicati, la Suprema Corte afferma che il giudice civile del rinvio dovrebbe utilizzare tutte le prove raccolte nel processo penale<sup>(44)</sup>, a prescindere dai limiti di ammissibilità che ne dovrebbero regolare la sorte nel giudizio civile<sup>(45)</sup>, ritenendo così utilizzabile anche la testimonianza della parte civile<sup>(46)</sup>.

---

<sup>(43)</sup> Sul punto cfr. C. Cost., 20 gennaio 2016 n. 12, cit.; C. Cost., 28 febbraio 1996, n. 60, cit. In senso contrario, per la applicazione delle regole civili, anche probatorie, da parte del giudice penale cfr. la risalente C. Cost., 27 febbraio 1974, n. 40, cit.; in dottrina T. Cavallaro, *L'accertamento dei fatti*, cit. 516.

<sup>(44)</sup> Cass., 18 novembre 2014, n. 24475, in *Giust. civ. Mass.* 2014, afferma che «La sentenza penale di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale nei confronti di imputato minorenni non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile risarcitorio, perché esula dalle ipotesi previste negli artt. 651 e 652 cod. proc. pen., non suscettibili di applicazione analogica per il loro contenuto derogatorio del principio di autonomia e separazione tra giudizio penale e civile. Ne consegue che il giudizio civile deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione, sebbene, nel rispetto del contraddittorio, possa tener conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, al fine di ritenere provato il nesso causale fra la condotta del minore e la lesione subita dall'attore; nell'ipotesi di sentenza penale di condanna non definitiva e di sentenza definitiva di non doversi procedere essendo il reato estinto per prescrizione – che non hanno efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno ai sensi degli artt. 651 e 654 c.p.p., – il giudice civile deve interamente rivalutare il fatto ma può tener conto di tutti gli elementi di prova acquisiti, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, in sede penale e non gli è vietato ripercorrere lo stesso "iter" argomentativo del giudice penale e giungere alle medesime conclusioni. Ai fini di questa rivalutazione delle prove raccolte in sede penale, il giudice ben può tener conto del contenuto di tali prove quale risulta dalla sentenza penale, se in merito non vi sono contestazioni tra le parti».

<sup>(45)</sup> Per tutte Cass. pen, S.U., 29 settembre 2016, n. 46688, in *Riv. pen.* 2017, 1, 15.

<sup>(46)</sup> Cass., 14 luglio 2004, n. 13068, in *Giust. civ. Mass.* 2004, 7-8 afferma «La parte civile può legittimamente rendere testimonianza nel processo penale, non esistendo all'interno del processo penale una norma come l'art. 246 c.p.c., e tale testimonianza può essere sottoposta al cauto e motivato apprezzamento del giudice, che può fondare la sentenza di condanna anche soltanto su di essa; tale testimonianza conserva il suo valore anche quando, con l'accoglimento del ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, il solo processo civile prosegua dinanzi al giudice di rinvio, ex art. 622 c.p.p., giacché in tal caso continuano ad applicarsi, 'in parte qua', le regole proprie del

Il punto fermo, dal quale deve muovere il ragionamento, è costituito dal principio, secondo il quale il giudice civile del rinvio deve decidere sulla base delle regole previste per il rito civile e non in base a quelle previste per il processo penale<sup>(47)</sup>. Il giudizio di rinvio è regolato dagli artt. 392 e ss. c.p.c., si svolge davanti al giudice civile, il quale deve applicare il rito previsto per quel grado di giudizio; in questa affermazione devono essere ricomprese anche le regole che governano l'ammissibilità e rilevanza delle prove raccolte nel giudizio penale, che dovranno essere valutate dal giudice civile, al fine del suo convincimento, secondo le regole proprie del rito che egli sta applicando.

Il principio appena affermato non comporta, tuttavia, che il materiale probatorio acquisito nel processo penale debba essere ritenuto del tutto inutilizzabile da parte del giudice civile<sup>(48)</sup>; da un lato, infatti, sarebbe pregiudizievole per le parti del rapporto privatistico precludere l'utilizzabilità di elementi probatori raccolti in una diversa fase dello stesso processo; dall'altro, ciò sarebbe in contrasto con il principio di economia processuale<sup>(49)</sup>, poiché imporrebbe di prendere seriamente in esame la possibilità di una significativa riapertura della fase istruttoria e, infine, mi

---

processo penale e la deposizione giurata della parte civile, ormai definitivamente acquisita, deve essere esaminata dal giudice di rinvio esattamente come avrebbe dovuto esaminarla il giudice penale se le due azioni non si fossero occasionalmente separate».

<sup>(47)</sup> Sul tema cfr. T. Cavallaro, *L'accertamento dei fatti*, cit., 516; M. Bargi, *Il ricorso per cassazione*, cit., 654; B. Lavarini, *Azione civile*, cit., 155; E. Savio, *Il giudizio di rinvio dopo l'annullamento in cassazione*, Padova 2014, 73 e ss.; Cass. pen., 24 ottobre 2003, n. 897, in *Cass. pen.* 2005, 2, 519 (s.m.).

<sup>(48)</sup> Cass, 30 gennaio 2013, n. 2168, in *Giust. civ. Mass.* 2013, secondo la quale «Il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente (come nella specie), le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p., potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale»; Cass. civ., 22 ottobre 2014, n. 22384, cit., secondo la quale «Il giudice civile può utilizzare e autonomamente valutare come fonte del proprio convincimento, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria, comprese le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente, le risultanze della relazione di una consulenza tecnica esperita nell'ambito delle indagini preliminari, soprattutto quando la relazione abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi, e le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali; ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p., potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale».

<sup>(49)</sup> Ovvero il principio di «non dispersione dei mezzi di prova», sul quale cfr. C. Cost., 3 giugno 1992, n. 255, in *Giur. it.* 1993, I, 1, 534, con nota di Gaeta; C. Cost., 2 novembre

sembra priva di logica l'elisione dal processo di accadimenti storici avvenuti in quel medesimo giudizio, innanzi a un sia pur diverso giudice che ha operato con regole diverse<sup>(50)</sup>.

La questione non è dunque se tali prove siano utilizzabili, ma in che modo esse possano essere utilizzate; vale a dire con quale grado di efficacia esse possano essere valorizzate dal giudice civile del rinvio al fine della formazione del proprio convincimento. Orbene, da tempo, ormai, il processo civile conosce l'ammissibilità e rilevanza di mezzi di prova atipici, utilizzabili dal giudice per la formazione del proprio convincimento. Secondo l'opinione classica, si tratta di mezzi di prova che rientrano nel secondo comma dell'art. 116 c.p.c., nella categoria nota come argomenti di prova, che possono essere utilizzati a conforto e integrazione dei mezzi di prova tipici<sup>(51)</sup>.

---

1998, n. 361, in *Giust. pen.* 1999, I, 1, nonché L. Querzola, *L'efficacia dell'attività processuale*, cit., 137 e ss.

<sup>(50)</sup> Trib. Milano, sez. X, 2 ottobre 2009, n. 11786, in *Giust. a Milano* 2009, 10, 71, secondo la quale l'art. 651 c.p.p. dispone che «la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero che sia intervenuto nel processo penale. La giurisprudenza di legittimità è costante nel consentire al giudice civile di utilizzare atti e documenti del giudizio penale svoltosi fra le stesse o fra altre parti, imponendo, anche qui, al giudice civile di procedere ad una autonoma valutazione di esse. Possono inoltre, essere utilizzate anche le sentenze penali prodotte dalle parti, ma non come provvedimenti giudiziari contenenti un giudizio, ma solo come documenti che accertano la verità di fatti storici (ad esempio che il teste Tizio ha reso certe dichiarazioni o che in una determinata data ed in un determinato luogo, la polizia giudiziaria ha proceduto al sequestro di determinate cose o documenti ecc.). Al riguardo non può essere opposta l'eccezione di cui all'art. 246 c.p.c. per le dichiarazioni rese da una parte non assumibile come teste nel giudizio civile, non potendosi elidere il fatto storico che certe dichiarazioni siano state rese in sede penale con le regole peculiari di quel processo».

<sup>(51)</sup> La dottrina ritiene, tradizionalmente, che gli argomenti di prova rappresentino una sorta di *probatio inferior* rispetto agli altri mezzi di prova contemplati dal nostro ordinamento (in argomento G.F. Ricci, *Prove e argomenti di prova*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1988, 1042 e ss.; per ulteriori riferimenti bibliografici L. Querzola, *L'efficacia dell'attività processuale*, cit., 151 e ss.). Essi integrerebbero una fonte sussidiaria e complementare di valutazione degli elementi di prova già acquisiti altrove nel processo (essi, cioè, non farebbero altro che corroborare conclusioni già raggiunte sulla base di altri elementi istruttori, tendenzialmente in senso sfavorevole alla parte dalla cui condotta l'argomento di prova viene desunto). E la conferma di tale circostanza deriverebbe proprio dall'espressione utilizzata dal legislatore «argomenti di prova». Come tale, essi sarebbero sprovvisti di un'efficacia probatoria autonoma, dunque impossibilitati a conseguire l'autosufficienza decisoria della prova piena (P. Comoglio, *Le prove civili*, 3<sup>a</sup> ed., Torino 2010, 645); costituirebbero elementi secondari dotati (a loro volta) di significato indiziario, da porsi eventualmente alla base di vere e proprie inferenze presuntive, nello schema configurato dall'art. 2729 c.c.

Le prove raccolte nel processo penale saranno dunque utilizzabili dal giudice civile secondo il grado di efficacia loro riconosciuto dal codice di rito ogniqualvolta si tratti di prove previste in entrambi i riti<sup>(52)</sup>; allorché, invece, si sia in presenza di prove che il processo civile non conosce o la cui ammissibilità è diversamente disciplinata, esse saranno utilizzabili quali argomenti di prova. Così, la testimonianza della parte

---

Per alcuni, l'inferiorità degli argomenti prova rispetto ai mezzi di prova si concretirebbe non già nella loro minore efficacia probatoria, bensì nella loro inidoneità a consumare il diritto dell'avversario alla prova contraria. In altre parole, non sarebbe possibile fondare il giudizio di superfluità di cui all'art. 209 c.p.c. o di maturità della causa ex art. 187 c.p.c. in presenza della richiesta proveniente dalla parte contro la quale gli argomenti di prova possono essere utilizzati, di offrire una prova diretta a ribaltare la situazione provvisoriamente raggiunta (S. Chiarloni, *Riflessioni sui limiti del giudizio di fatto nel processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1986, 845; sul tema cfr. anche G. Ruffini, «Argomenti di prova» e «fondamento della decisione» del giudice, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2004, 1332).

L'elaborazione giurisprudenziale tende tuttavia ad estendere l'efficacia probatoria degli argomenti di prova rispetto ai limiti ora evidenziati. Innanzitutto, è stata data rilevanza anche ai comportamenti tenuti dalle parti in sede extraprocessuale (Cfr. Cass., 10 giugno 1998, n. 5784, in *Giust. civ. Mass.* 1998, 1276 in cui la Corte di cassazione ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto «patteggiamento» ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile). In secondo luogo, si è progressivamente riconosciuta agli argomenti di prova la dignità della prova piena, come tale idonea, anche da sola, a fondare il convincimento del giudice; in senso conforme, ex multis, Cass., sez. lav., 21. Gennaio 2015, n. 1024, in *Diritto & Giustizia* 2015; Cass., 26 marzo 1997, n. 2700, in *Fall.* 1997, 1009 e in *Giust. civ. Mass.* 1997, 470, secondo la quale «l'argomento di prova – specialmente quando, come nella specie, non è isolato ma s'inserisce in un più ampio contesto valutativo – può costituire sufficiente fonte di prova e non soltanto un elemento di valutazione degli elementi di prova già acquisiti al processo»; Cass., 18 febbraio 2014, n. 3782, in *Guida al diritto* 2014, 23, 90 (s.m.) ha ritenuto che le planimetrie catastali non fanno piena prova dello stato dei luoghi in esse rappresentato, sicché il giudice non può fondare la propria decisione sulla sola base delle medesime. Le dette planimetrie costituiscono, infatti, un mero indizio, che può assurgere al medesimo grado di certezza della prova storica ove si combini con altri indizi di univoco significato attraverso un processo informato a un adeguato rigore logico, qual è quello richiesto dall'articolo 2727 del c.c. perché la prova per presunzioni possa costituire fonte di convincimento del giudice. Sul punto Chiarloni, *op. cit.*, 841 e ss., secondo il quale tali prove possono essere idonee a fondare il convincimento del giudice quando non ne sia possibile la rinnovazione (in questo caso dovrebbero essere considerati come se provenissero da un procedimento d'istruzione preventiva), quando le parti non chiedano la rinnovazione, pur essendo questa possibile, infine, quando a seguito della rinnovazione, sorga contrasto fra l'esito delle nuove prove e quello delle vecchie; in tal caso il giudice potrebbe fondare il proprio convincimento su queste ultime laddove le ritenga più convincenti. Critico G.F. Ricci, *op. cit.*, 1082.

<sup>(52)</sup> Per un approfondimento dei temi inerenti la circolazione della prova in diversi processi e in processi innanzi a diverse giurisdizioni cfr. M. C. Vanz, *La circolazione della prova*, cit., *passim* e con riferimento ai rapporti tra processo civile e processo amministrativo a seguito della *traslatio* 274 e ss.; su quest'ultimo profilo cfr. anche M. Palma, *Processo amministrativo*, cit., 145.

civile perderà l'efficacia che avrebbe avuto nel processo penale, ma potrà essere utilizzata – al pari delle dichiarazioni dell'imputato e del responsabile civile – quale dichiarazione libera resa dalla parte nel processo e valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c. <sup>(53)</sup>.

---

<sup>(53)</sup> Cass., sez. lav., 22 ottobre 2014, n. 22384, in *Dir. & Giust.* 2014, con nota di Dulio, secondo la quale il giudice civile può utilizzare e autonomamente valutare come fonte del proprio convincimento, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria, comprese le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente, le risultanze della relazione di una consulenza tecnica esperita nell'ambito delle indagini preliminari, soprattutto quando la relazione abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi, e le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali; ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p., potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale; Cass., sez. lav., 20 gennaio 2013, n. 2168, in *Giust. civ. Mass.* 2013, secondo la quale il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente (come nella specie), le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p., potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale; nonché, su diversa fattispecie, Cass., 8 maggio 2012, n. 7015, in *Giust. civ. Mass.* 2012, 575, che ritiene che le dichiarazioni rese in giudizio dal difensore, contenenti affermazioni relative a fatti sfavorevoli al proprio rappresentato e favorevoli all'altra parte, non hanno efficacia di confessione, ma possono essere utilizzate dal giudice come elementi indiziari, valutabili agli effetti dell'art. 2729 c.c. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito che aveva riconosciuto il possesso sulla base delle ammissioni del difensore del convenuto per usucapione, in quanto corroborate da altri elementi inferenziali desunti dalla condotta proprietaria dell'attore) (e nello stesso senso Cass., 16 maggio 2008, n. 12411, in *Dir. e Giust. online* 2008); Cass., 26 giugno 2007, n. 14766, in *Giust. civ. Mass.* 2007, 6, ha ritenuto che le risultanze di un procedimento penale possono essere utilizzate dal giudice civile sia come indizio, sia come prova esclusiva del proprio convincimento, anche quando non vi abbiano partecipato le parti del giudizio civile. Da ultimo Cass., sez. trib., 14 novembre 2012, n. 19859, in *Giust. civ. Mass.* 2012, 11, 1302, ha ritenuto che nel processo tributario il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento, in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria, le prove assunte in un diverso processo e anche in sede penale, quali prove atipiche idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico – riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se non congruamente motivato – con le altre risultanze del processo; è, pertanto, utilizzabile nel giudizio tributario la relazione tecnica del consulente nominato dal p.m. nel corso del procedimento penale, proprio in quanto prova atipica acquisita in altro giudizio; Trib. Parma, sez. lav., 11/10/2017, n. 234, in *Redazione Giuffrè* 2018 ha deciso che in tema di prove nel giudizio civile, sentenza di patteggiamento integri una prova atipica non ricompresa nel catalogo dei mezzi di prova specificamente regolati dalla legge va, tuttavia, osservato che "l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del *numerus clausus* delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del giudice, inducono le ormai da anni

Se così stanno le cose, occorre allora prevedere che le domande istruttorie delle parti non siano del tutto precluse per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, la diversa efficacia dei mezzi di prova raccolti nel processo penale potrebbe indurre la parte all'integrazione probatoria e, in secondo luogo, l'applicazione delle regole probatorie proprie del giudizio civile comporta che siano applicabili le presunzioni, che sono del tutto sconosciute nel processo penale; ed allora se, nella specifica controversia in sede civile, trovino applicazione presunzioni (ad es. in tema di colpa), che non avrebbero avuto spazio nel processo penale, credo diventi ineliminabile consentire, alla parte gravata dalla presunzione, la deduzione di prova sul punto. A queste ragioni se ne aggiunge una terza: occorre ricordare che il giudizio di rinvio in sede civile prevede l'ammissibilità di mezzi di prova disposti dal giudice d'ufficio<sup>(54)</sup>. In quest'ultimo caso sarà inevitabile consentire alle parti di dedurre, a loro volta, nuovi mezzi di prova resi necessari dall'iniziativa istruttoria del giudice.

Infine, nel processo penale avrebbero potuto essere utilizzate prove raccolte prima e al di fuori del processo<sup>(55)</sup>; secondo la più recente dottrina tali prove possono essere utilizzate anche nel processo civile<sup>(56)</sup> e, dunque, non residuano dubbi; ma tali prove devono essere sottoposte al contraddittorio tra le parti, le quali hanno facoltà di dedurre prova sul punto. Se il contraddittorio e la facoltà di prova sono già stati garantiti nell'ambito del processo penale, tanto basta; ma ove ciò non fosse avve-

---

consolidate ed unanime dottrina e giurisprudenza, ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa e a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche. In particolare, una delle prove atipiche maggiormente utilizzata dalla giurisprudenza è proprio data dalla sentenza di patteggiamento. Detta sentenza, pur ontologicamente diversa da una vera e propria pronuncia di condanna rilevante nel giudizio civile ex art. 654 c.p.p., non impedisce che, alla stregua dei pacifici principi generali, possa procedersi, nel corrispondente giudizio in sede civile ed ai fini della relativa decisione, all'accertamento autonomo e incidentale dei fatti illeciti del giudizio penale, traendo da tale giudizio elementi di valutazione; Tribunale Roma, sez. XIII, 17/03/2014, in *GiustiziaCivile.com* 2015, ha deciso che la consulenza tecnica espletata nel procedimento di mediazione può essere utilizzata nel procedimento civile come prova atipica valutabile dal Giudice secondo scienza e coscienza.

<sup>(54)</sup> Cass., 22 settembre 2016, n. 18595, in *pluris-cedam-utet giuridica.it*; Cass., 26 luglio 1985, n. 4353, in *Giur. it.* 1987, I, 1, 849, con nota di D. Spiazzi, *Cassazione delle sole disposizioni civili di sentenza penale con rinvio in base all'art. 541 c.p.p. e vincoli concreti che derivano per il giudice del rinvio dalle determinazioni contenute nella sentenza della Corte suprema*.

<sup>(55)</sup> Prove utilizzabili, secondo la giurisprudenza (cfr. sentenze citate alle note 49 e 54), dal giudice civile sebbene non sottoposte al vaglio critico del dibattimento.

<sup>(56)</sup> Sul tema C. Besso, *La prova prima del processo*, Torino 2004, *passim*.

nuto, la loro utilizzabilità nel processo civile di rinvio sarà subordinata al rispetto delle essenziali esigenze difensive delle parti.

GUIDO CANALE

*Professore ordinario nell'Università del Piemonte orientale*